

L'offerta anomala, tra decreto semplificazioni e questione del "blocco unitario"

La questione dell'esclusione automatica delle offerte anomale è diventata assai rilevante a seguito di una nuova disposizione introdotta dal cd. Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020, n. 120) per gli appalti sotto soglia europea. Con previsione in deroga al codice dei contratti, valida per gli appalti sotto soglia europea sino al 31.12.2021, tale decreto ha infatti stabilito che "Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" (art. 1, comma 3). Tale disposizione va coordinata con quelle già presenti nel codice dei contratti e, in particolare, relativamente agli appalti sotto soglia europea, con il comma 8 dell'art. 97, secondo il quale "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si

applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci".

Ciò richiamato, è quanto mai attuale una particolare problematica che concerne la questione della disciplina dell'offerta anomala, quella del cd. *blocco unitario*.

L'attualità dell'argomento è provata dal fatto che alcune piattaforme utilizzate presso le stazioni appaltanti per le procedure di gara offrono una duplice opzione, tra le

quali è necessario scegliere:

"Taglio delle ali con criterio assoluto" / "Taglio delle ali con blocco unitario".

Vedasi a titolo esemplificativo un'immagine tratta da una piattaforma utilizzata per una gara telematica, riportata in basso.


Ciò è indice del fatto che vi sono due interpretazioni possibili della stessa norma e che la piattaforma opera il calcolo in base all'opzione scelta dalla stazione appaltante.

È necessario pertanto che da parte degli addetti ai lavori ci sia consapevolezza della questione.

Per esaminare la problematica del cd. blocco unitario può essere utile innanzitutto richiamare con degli esempi l'applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del codice dei contratti.

Dato che in tutti i metodi di calcolo esposti nei due commi citati è presente il passaggio procedurale noto come "taglio delle ali", possiamo soffermarci, senza perdita di generalità, esclusivamente su un esempio relativo al comma 2-bis, e che si riferisce alle gare ove il numero degli ammessi è inferiore a 15.

Le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali (cioè a cavallo), sia nel caso in cui si collochino all'interno di esse



Si richiama innanzitutto la norma in questione:

“2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

Di seguito si espone un'applicazione pratica dello sviluppo di tali passaggi.

Si prendano a titolo esemplificativo i seguenti ribassi offerti da 5 partecipanti alla gara:

A=3%
B=4%
C=9%
D=11%
E=13%

Lo sviluppo è il seguente:

1) Operazione di cui alla lettera a), c.d. “taglio delle ali”: Si eliminano (tagliano) temporaneamente le offerte A ed E. Infatti, il 10% va calcolato sul numero dei partecipanti; i partecipanti sono 5 e dunque il 10% di 5 è 0,5, che arrotondato all'unità superiore è 1; si tagliano dunque un'offerta di maggior ribasso e una di minor ribasso. A titolo di esempio, invece, se le offerte fossero state 27 si sarebbero tolte, con il taglio delle ali, 3 offerte di minor ribasso e 3 di maggior ribasso.

Si calcola poi la *Media dei ribassi percentuali* di tutte le offerte ammesse (eccetto quelle tolte a seguito del taglio

delle ali), per cui abbiamo $(4+9+11):3 = (24:3) = 8$.

2) Operazione di cui alla lettera b):

Si calcola lo *Scarto medio percentuale dei ribassi che superano la predetta media* (n.b.: 9 e 11 sono i ribassi che superano la media di 8), per cui abbiamo: $[(9-8=1) + (11-8=3)]:2 = (1+3):2 = 2$ (la media cioè tra il primo scarto, 1, e l'altro scarto, 3, è 2).

Attenzione: non si considerano qui le offerte che erano state tagliate a seguito del taglio delle ali.

3) Operazione di cui alla lettera c):

Si calcola il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b), cioè 2, e la media aritmetica di cui alla lettera a), cioè 8, per cui $2:8=0,25$.

4) Operazione di cui alla lettera e):

Essendo il rapporto di cui alla lettera c), cioè 0,25, superiore a 0,15, non si procede secondo la lettera d), ma si calcola la soglia di anomalia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a), che è 8, e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b), che è 2, per cui otteniamo $8+2 = 10$.

Dunque la soglia di anomalia è $8+2 = 10\%$.

Le offerte D (11%) ed E (13%) superano il valore 10% e dunque sono anomale.

Affrontiamo ora in particolare il problema del cd. *blocco unitario*, partendo anche in questo caso da alcuni esempi. Immaginiamo che i ribassi offerti siano i seguenti:

A=3%, B=3%, C=9%, D=11%, E=13%.

Volendo tagliare il 10% delle offerte arrotondato all'unità superiore, si dovrebbero tagliare l'offerta più alta e quella più bassa (il 10% di 5 è 0,5, che arrotondato è 1). Ma il problema è il seguente: considerando che l'offerta A deve essere tagliata (è quella con minor ribasso), *quid* dell'offerta B, identica? Da un lato non escludere B porterebbe ad un trattamento diseguale per offerte che sono eguali, dall'altro escluderla significherebbe aumentare anche sensibilmente la percentuale di offerte rientranti nelle ali. Inoltre, in maniera del tutto speculare potrebbe valere il seguente esempio:

A=3%, B=4%, C=9%, D=13%, E=13%.

È utile precisare che, come vedremo nel seguito, quando le offerte identiche si trovano una dentro l'ala e l'altra fuori (come in questi casi) si parla di offerte “a cavallo delle ali” o anche “al margine delle ali”. Al contrario, quando le offerte identiche si trovano entrambe dentro una delle due ali, si parla di offerte “all'interno delle ali”; per esempio:

A=3%, B=3%, C=4%, D=5%, E=6%, F=7%, G=8%, H=9%, I=10%, L=11%, M=12%.

Nell'esempio che precede, le offerte sono 11, e quindi il 10% arrotondato è pari a 2 offerte (il 10% di 11 è 1,1, che si arrotonda all'unità superiore, dunque 2): le offerte A e B sono nelle ali e, più specificamente, “all'interno delle ali”.

In ogni caso si pone il problema se considerare le offerte identiche come offerta unica, cioè in quanto rappresentante un cd. *blocco unitario* (cd. *criterio relativo*), o in modo atomistico, cioè come due offerte distinte (cd. *criterio assoluto*).

E cioè, per illustrare chiaramente tali concetti ancora una volta con degli esempi, si considerino nuovamente le offerte A=3%, B=3%, C=9%, D=11%, E=13%.

Nel primo caso (blocco unitario/criterio relativo), si tagliano le offerte A, B, E;

- nel secondo caso (criterio assoluto) si tagliano le offerte A, E.

Pertanto vi è una differenza sostanziale, differenza che ovviamente si riverbera anche nei successivi calcoli indicati dall'art. 97 (media, scarto medio, etc.). Qual è la soluzione?

Una risposta significativa a tale problematica è stata for-

nita recentemente dal Tar per l'Umbria, con la sentenza n.138 del 3 marzo 2020.

Prima di esaminare tale decisione, però, è utile riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale in materia. In particolare, come sarà mostrato nel seguito, il TAR Umbria ha adottato un orientamento espresso dal Consiglio di Stato in merito alla normativa previgente.

Il criterio del blocco unitario era previsto esplicitamente dall'art. 121, comma 1, del d.P.R. 207/2010, regolamento di attuazione dell'allora vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006): *“Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o*



più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”.

Pertanto, nella disposizione in questione ci si riferiva espressamente alle offerte citate prima, quelle “a cavallo delle ali”, nulla dicendo per quanto riguarda quelle “all’interno delle ali”. Sulla questione è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5 del 2017.


In particolare, la ricorrente “lamentava la violazione dell’articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativo al c.d. “taglio delle ali”, per avere la Commissione aggiudicatrice considerato in modo unitario, anziché atomistico, le offerte di eguale valore situate all’interno dell’ala dei maggiori ribassi”, sostenendo che “l’accorpamento delle offerte con medesimo ribasso collocate all’interno delle ‘ali’ da tagliare determinasse un illegittimo ampliamento delle ‘ali’ medesime e il superamento del limite del dieci per cento della fascia di appartenenza

(quella dei maggiori ribassi o dei minori ribassi) prevista dalla legge e dal bando” e “che le offerte identiche fossero da considerare come un’offerta unica (c.d. ‘blocco unitario’) solo nel caso in cui ricadano “a cavallo” del dieci per cento dei maggiori e minori ribassi (cc.dd. ‘ali’), e non anche nel caso in cui si collochino “all’interno delle ali”, poiché per le offerte situate all’interno delle ‘ali’ opera il c.d. ‘criterio assoluto’ che impone la considerazione distinta delle singole offerte, pur se aventi il medesimo ribasso”.

Pertanto, la principale *quaestio iuris* sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se, nell’effettuare il taglio delle ali, l’amministrazione debba considerare come offerta unica (blocco unitario):

soltanto le offerte con eguale ribasso che si trovino “a cavallo” delle ali da tagliare;

oppure anche le offerte con eguale ribasso che si collochino “all’interno” delle ali.



Nel merito, “*pur dandosi atto della complessità della questione*”, l’Adunanza Plenaria ha aderito, sulla scorta di argomenti testuali, teleologici e sistematici, al prevalente orientamento secondo il quale le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali (cioè a cavallo), sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse.

Citando testualmente, sono stati enunciati i due seguenti principi di diritto:

“1) il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collocano ‘al margine delle ali’, sia se si collocano ‘all’interno’ di esse;

2) il secondo periodo del comma 1 del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collocano ‘al margine delle ali’, sia se si collocano ‘all’interno’ di esse.”

Dal 2016, però, con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D. Lgs. 50/2016), la disposizione del d.P.R. 207/2010 in questione è stata abrogata; e non essendovi nel nuovo Codice alcuna norma specifica sull’argomento, per alcuni anni vi sono stati diversi orientamenti. Fra l’altro, anche nell’appena citata Adunanza Plenaria il problema è stato tratteggiato: “non si ritiene di desumere alcun argomento (a favore o contro la tesi in parola) dalle previsioni di cui al nuovo ‘Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), il quale – come è noto – detta una disciplina in tema di determinazione delle soglie di anomalia diversa rispetto a quella del previgente ‘Codice’ e non reca una disposizione analoga a quella del comma 1 dell’articolo 121 del previgente ‘Regolamento’. Potrebbe lungamente disquisirsi in ordine al se tale scelta normativa sia idonea ad arrecare elementi di convincimento in relazione alla questione qui controversa (palesando, a seconda dei punti di vista, elementi di continuità o di discontinuità rispetto al recente passato)”.

In particolare, con la nuova ed attuale normativa, il criterio del blocco unitario era stato messo in discussione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione per le offerte “all’interno delle ali”; nella Deliberazione ANAC n.

1018/2017 si legge infatti che “è illegittimo l’operato della stazione appaltante che, nell’effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, ha accorpato due offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all’interno dell’‘ala’ dei massimi ribassi”.

La stessa linea è stata tenuta dall’ANAC nella Deliberazione n. 1335/2017: “a seguito dell’abrogazione dell’art. 121 d.P.R. n. 207/2010, l’attuale disciplina del computo della soglia di anomalia non contempla la regola del “blocco unitario” secondo la quale, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte le offerte aventi il medesimo valore, posizionate sia all’interno che a cavallo delle ali (Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016; Parere di precontenzioso n. 1018 dell’11 ottobre 2017)”.

Al contrario, però, nella recente Delibera ANAC n. 210/2020 si può notare un orientamento diametralmente opposto: “la giurisprudenza nel corso del tempo ha ribadito che, anche nella vigenza del suddetto testo privo di indicazioni, la regola da utilizzare nel taglio delle ali fosse quella del blocco unitario secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria n. 5/2017 e quindi che si dovessero conteggiare una sola volta tutte le offerte di eguale valore (Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821 e 6 agosto 2018, n. 4821; vedi anche deliberazione ANAC 1080 del 21 novembre 2018)”. Infatti la giurisprudenza ha confermato la vigenza del criterio del blocco unitario anche con la normativa attuale, sostenendo che l’avvenuta abrogazione del d.P.R. 207/2010 è sostanzialmente indifferente al riguardo.

Sul solco di tali sentenze si colloca la decisione del TAR Umbria del 3 marzo 2020, che ha esaminato il problema anche alla luce dell’allora recente D.L. n. 32/2019 (“sblocca cantieri”).

Con motivo unico di ricorso la ricorrente ALFA aveva impugnato un’aggiudicazione unitamente a tutti gli atti di una gara indetta dalla Provincia di Perugia, “lamentando l’erroneità del calcolo della soglia di anomalia in falsa applicazione dell’art. 97 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/16 nel testo modificato dal decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “sblocca cantieri” quanto al taglio delle ali da effettuare in presenza di offerte di uguale valore di ribasso, sostenendo – diversamente dalla stazione appaltante – che le 2 offerte anomale vadano computate come una unica offerta (criterio del c.d.blocco unitario) secondo la tesi sposata dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 5/2017; il testo dell’art. 97 c.2, del Codice appalti in seguito all’entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri” sarebbe identico a quello dell’abrogato art. 121 D.p.r. 207/2010; dunque la Provincia

avrebbe doppiamente errato sia perché la tesi del “blocco unitario” valeva per la giurisprudenza anche nel testo originario del d.lgs. 50/16 sia perché ora il legislatore ha riprodotto la norma del citato d.P.R. su cui si è già espressa la Plenaria.”. Riassumendo, “ad avviso di parte ricorrente in considerazione della sostanziale identità testuale del novellato art. 97 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/16 e dell’abrogato art. 121 c. 1, d.P.R. 207/2010, il c.d. taglio delle ali per verificare l’anomalia dell’offerta dovrebbe essere effettuato secondo il c.d. criterio del blocco unitario, richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2017 vertente sull’interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 86 c. 1 d.lgs. 163/2006 e art. 121 d.p.r. 207/2010”.

Nello specifico, alla gara erano risultate ammesse ben 181 offerte.

La stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione in favore del Consorzio BETA, previa esclusione delle offerte anomale calcolando il taglio delle ali considerando come distinte le due offerte pervenute di ugual valore. In merito la Provincia aveva affermato che “il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato in automatico dalla piattaforma telematica utilizzata dalla maggior parte delle stazioni appaltanti in Umbria, piattaforma aggiornata dal gestore a seguito del decreto sblocca cantieri; in merito alla norma di riferimento (art. 97 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 c.s.m) non vi sarebbe ancora giurisprudenza; ad avviso della Provincia le due norme in questione sarebbero analoghe ma non identiche”.

Il TAR ha considerato fondato ed ha accolto il ricorso. Innanzitutto nella sentenza è richiamato l’abrogato art. 121 del d.P.R. 207/2010: “Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”.

La suindicata norma, “invero solo in seguito ad ampio dibattito giurisprudenziale”, è stata prevalentemente interpretata nel senso che nel caso vi siano offerte portanti lo stesso ribasso nella fascia delle ali, devono essere conteggiati tutti i ribassi con conseguente possibile esclusione di un numero di offerte superiore alla percentuale del 10% delle offerte di maggiore o minore ribasso (a tal proposito il TAR cita copiosa giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3216; id. sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953; 15 ottobre 2009, n. 6323; id. sez. V, 15 marzo 2006, n. 1373; C.G.A.S., 26 luglio 2006,

n. 439; id. 21 luglio 2008, n. 608; 15 ottobre 2009, n. 6323; TAR Liguria, sez. II, 12 aprile 2006, n. 364; TAR Umbria, 11 aprile 2013, n. 230).

Il TAR è poi passato ad analizzare la normativa vigente, in particolare il già citato art. 97 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 nel testo modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 “sblocca cantieri”.

“Ritiene il Collegio che la suindicata norma, applicata dalla stazione appaltante per la gara di che trattasi, benché di portata letterale non identica al previgente combinato disposto di cui all’art. 86 c. 1, d.lgs. 163/2006 e art. 121, d.P.R. 207/2010, abbia contenuto e ratio del tutto analogo, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto oramai di diritto vivente, si da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto immotivatamente seguito dalla Provincia di Perugia.”.

Pertanto, allo stato attuale (e non solo, dato che nella bozza del nuovo emanando regolamento non sembrano esservi novità), appare sicuramente preferibile utilizzare sempre il criterio del blocco unitario, ormai “di diritto vivente”. Si noti, fra l’altro, che nella controversia decisa dal TAR Umbria a nulla è valso sostenere che “il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato in automatico dalla piattaforma telematica utilizzata dalla maggior parte delle stazioni appaltanti in Umbria, piattaforma aggiornata dal gestore”: riprendendo la sentenza del TAR Trento n.149 del 2015, è “gravemente errato vedere nel procedimento informatico una sorta di amministrazione parallela, che opera in piena indipendenza dai mezzi e dagli uomini, e che i dipendenti si devono limitare a osservare con passiva rassegnazione (se non con il sollievo che può derivare dal discarico di responsabilità e decisioni): le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all’Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità.

Così, se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v’è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”.

In conclusione, al momento appare consigliabile che, in linea con i citati arresti giurisprudenziali, il responsabile del procedimento scelga, tra le opzioni indicate (blocco unitario sì/no) dal sistema informatico che procede all’individuazione delle offerte anormalmente basse (ovviamente quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo), quella del blocco unitario.